

COMUNICATO CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Informativa dell'anno 2026 per i contributi versati nell'anno 2025

Ai sensi della normativa vigente, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro nell'anno 2025, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro **5.164,57**.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al primo gennaio 2007 sono previste, inoltre, ulteriori agevolazioni, che consentono, nei 20 anni di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quinto, di dedurre dal reddito importi anche superiori a tale limite di euro 5.164,57¹.

CONTRIBUTI VERSATI DALL'ADERENTE A FONDENEL

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare a Fondenel l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa vigente. Qualora l'aderente abbia risolto il rapporto di lavoro ed abbia diritto ad una prestazione prima del 31 dicembre, la predetta comunicazione deve essere resa alla data di maturazione del diritto stesso, e deve riguardare l'importo dei contributi versati fino a quella data che non è stato dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La comunicazione dei contributi non dedotti dovrà essere effettuata dall'aderente all'interno della propria Area Riservata, disponibile sul sito www.fondenel.com o sulla App Fondenel, inserendo nell'apposita sezione **CONTRIBUZIONE - CONTRIBUTI NON DEDOTTI**, l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti nella dichiarazione dei redditi.

¹ La normativa vigente prevede, infatti, che "ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro" (art.8 comma 6 D.lgs. n. 252/2005).

La disposizione risponde alla logica di incentivare l'iscrizione alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, consentendo loro, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, di conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.

In altri termini, la disposizione prevede una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi. L'importo di tale ulteriore plafond è indicato, per i soggetti interessati, nella CU 2026 al punto 419, e gli anni residui in cui si potrà utilizzare il plafond sono riportati al punto 420.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del plafond, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27 dicembre 2011 ha chiarito che vi è la possibilità di portare in deduzione il "monte" accumulato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di euro 7.746,86, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57. La disposizione non prevede alcun obbligo di ripartizione in quote costanti o in altro modo determinate del "monte" non dedotto, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto "monte" in un dato anno.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che la suddetta comunicazione deve essere fornita esclusivamente dall'aderente.

In mancanza di tale comunicazione FONDENEL, al momento dell'erogazione delle prestazioni, non potrà escludere detto importo dalla base imponibile.

La contribuzione versata a FONDENEL dal datore di lavoro è certificata attraverso l'emissione della certificazione unica, cosiddetto modello CU (i contributi versati nell'anno 2025 sono riportati nel modello CU 2026. Il modello in esame espone l'importo dei contributi di previdenza complementare versati e dedotti dal reddito nel punto 412 e quello dei contributi versati e non dedotti nel punto 413.

In assenza di ulteriori versamenti l'aderente dovrà quindi comunicare attraverso la propria Area Riservata, secondo la modalità sopra descritta, **l'importo rilevato al punto 413 del modello CU 2026.**

Nel caso di ulteriori versamenti, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2025 – sia di contributi volontari versati a Fondenel che di contributi versati ad altra forma di previdenza complementare, per se stesso o per i propri familiari fiscalmente a carico – **l'aderente potrà sommare all'ammontare dei contributi non dedotti, rilevati al sopracitato punto 413 del modello CU 2026, tali eventuali ulteriori contributi versati e non dedotti.**

All'aderente che abbia provveduto al versamento di contributi in forma diretta a mezzo bonifico bancario (dunque senza avvalersi di un datore di lavoro o facendolo solo in parte) è raccomandato, inoltre, di conservare le relative copie contabili delle disposizioni effettuate affinché siano facilitate le operazioni di riscontro finalizzate alla determinazione dei contributi complessivamente versati nell'anno di riferimento.

Si comunica infine che Fondenel ha provveduto a comunicare all'*Anagrafe Tributaria* i dati delle contribuzioni "volontariamente" versate dagli aderenti nell'anno 2025 che non sono state effettuate dal sostituto d'imposta (per il tramite del cedolino paga).

CONTRIBUTI VERSATI DALL'ADERENTE ANCHE AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nel caso in cui l'aderente, oltre ai contributi previdenziali versati a FONDENEL per effetto del rapporto di lavoro con la propria società di appartenenza, abbia versato nel corso del 2025 ulteriori contributi ad altra forma pensionistica individuale (ad es., fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali stipulate tramite contratti di assicurazione sulla vita), gli importi esposti nelle caselle 412 e 413 del modello CU 2026, non possono considerarsi in ogni caso sufficienti a determinare l'ammontare dei contributi "non dedotti". Ciò in quanto – fermo restando il tetto massimo di deducibilità pari ad euro 5.164,57 annui – occorre considerare anche dette ulteriori contribuzioni e verificare la propria posizione complessiva in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda che **l'importo "non dedotto" che dovesse essere comunicato a Fondenel, entro il 31 dicembre 2026, non potrà essere comunicato anche alle ulteriori forme di previdenza complementare** cui l'aderente fosse iscritto.

CONTRIBUTI VERSATI IN FAVORE DI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

Premesso che:

- l'ammontare di quanto versato a Fondenel al 31.12.2025 risulta riportato nell'Estratto Conto annuale di riepilogo del *"Prospetto delle Prestazioni Pensionistiche – Fase di Accumulo – Parte Prima – sezione 3 –"* (ex "Comunicazione Periodica agli Iscritti"), documento reso disponibile all'interno della propria Area Riservata (sezione Documenti) del sito www.fondenel.com, ed eventualmente in formato cartaceo su richiesta dell'aderente, secondo quanto indicato nella Scheda "I Costi" della Nota Informativa;
- per l'anno 2025 sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel medesimo anno hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, nonché i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Ferma restando la responsabilità dell'aderente di verificare le specifiche situazioni personali/familiari e che il limite di reddito entro il quale un familiare si considera a carico del contribuente viene stabilito dalla legge, potrebbe verificarsi una delle seguenti situazioni:

1. Familiari fiscalmente a carico senza disponibilità di reddito:

Fermo restando il massimale di euro 5.164,57 complessivamente stabilito dalla legge, la deducibilità dei contributi versati ai familiari fiscalmente a carico *"senza disponibilità di reddito"*, spetta al/i soggetto/i nei confronti del/i quale/i i familiari sono a carico che ha/hanno effettuato il versamento. Nel caso in cui questo/i non abbia/no usufruito, in tutto o in parte, della deduzione, l'importo versato e "non dedotto" dovrà essere comunicato a FONDENEL entro il 31 dicembre 2026, in modalità esclusivamente digitale, attraverso l'Area Riservata del soggetto fiscalmente a carico, in favore del quale si sono versati i contributi, nella sezione **CONTRIBUZIONE - CONTRIBUTI NON DEDOTTI**.

2. Familiari fiscalmente a carico con disponibilità di un reddito complessivo personale non superiore ad €2.840,51 al lordo degli oneri deducibili:

La deduzione spetta, in primo luogo, al familiare fiscalmente a carico e, solo nel caso in cui i contributi versati eccedano il reddito del familiare a carico e limitatamente a questa eccedenza, al/i soggetto/i nei confronti del/i quale/i il familiare risulta fiscalmente a carico che ha/hanno effettuato il versamento.

Nel caso in cui non si sia usufruito, in tutto o in parte, della deduzione (sia da parte del familiare fiscalmente a carico sia del/i soggetto/i nei confronti del/i quale/i il familiare risulta fiscalmente a carico), l'importo versato e "non dedotto" deve essere comunicato al Fondo entro il 31 dicembre 2026, in modalità esclusivamente digitale, attraverso l'Area Riservata del soggetto fiscalmente a carico, in favore del quale si sono versati i contributi, nella sezione **CONTRIBUZIONE - CONTRIBUTI NON DEDOTTI**.

3. Figli² fiscalmente a carico con disponibilità di un reddito complessivo personale non superiore a euro 4.000,00 al lordo degli oneri deducibili”:

Come nel caso precedente la deduzione spetta, in primo luogo, al figlio fiscalmente a carico e, solo nel caso in cui i contributi versati eccedano il reddito del figlio a carico e limitatamente a questa eccedenza, al/i soggetto/i nei confronti del/i quale/i il figlio risulta fiscalmente a carico che ha/hanno effettuato il versamento.

Nel caso in cui non si sia usufruito, in tutto o in parte, della deduzione (sia da parte del figlio fiscalmente a carico sia del/i soggetto/i nei confronti del/i quale/i il figlio risulta fiscalmente a carico), l'importo versato e “non dedotto” deve essere comunicato al Fondo entro il 31 dicembre 2026, in modalità esclusivamente digitale, attraverso l'Area Riservata del soggetto fiscalmente a carico, in favore del quale si sono versati i contributi, nella sezione **CONTRIBUZIONE - CONTRIBUTI NON DEDOTTI**.

PERDITA DELLO STATUS DI “FISCALMENTE A CARICO”

Il soggetto fiscalmente a carico che perda il proprio *status* “a carico”, a seguito di svolgimento dell'attività lavorativa, deve comunicare tale variazione a Fondenel via mail all'indirizzo fondenel@enel.com. La relativa modifica sarà registrata in anagrafica e consentirà all'aderente di trovare nella propria dichiarazione precompilata i versamenti effettuati al Fondo Pensione. Tale comunicazione potrà avvenire anche da parte del Dirigente aderente di riferimento.

Roma, 5 agosto 2026

² Che non abbiano compiuto 25 anni nel 2025.